

Condizioni generali
Edizione 01.11.2006

Assicurazione responsabilità civile d'impresa Industria, artigianato e commercio

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE D'IMPRESA INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA) Edition 01.11.2006

A. Copertura di base

	Pagina
A1 Oggetto dell'assicurazione	6
A2 Persone assicurate	6-7
A3 Spese di prevenzione di danni	7
A4 Veicoli a motore	7
A5 Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati	7
A6 Pregiudizi all'ambiente	7-8
A7 Restrizioni all'estensione della copertura	9-11
A8 Validità territoriale	11
A9 Validità temporale	11
A10 Prestazioni della Vaudoise	11-12
A11 Franchigie	12

B. Copertura allargata

B1 Locali in affitto	12
B2 Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing	13
B3 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada	13
B4 Responsabilità civile del committente	13
B5 Spese di richiamo	13-14
B6 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	14
B7 Protezione giuridica penale	14-15

C. Estensioni di copertura

C1 Scelta individuale	15
C2 Perdita d'uso	15-16
C3 Spese di smontaggio e di montaggio	16
C4 Danni a cose lavorate o affidate	16
C5 Esportazione indiretta negli Stati Uniti o in Canada, all'insaputa di una persona assicurata	17
C6 Chiavi e tesserini affidati	17
C7 Danni materiali in seguito all'accertamento o all'eliminazione di difetti o di danni	17
C8 Danni causati da veicoli a motore (art. 71 LCStr)	17-18
C9 Danni causati a veicoli custoditi o in lavorazione	18-21

D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

D1	Entrata in vigore del contratto	22
D2	Durata del contratto	22
D3	Disdetta in caso di sinistro	22

E. Obblighi contrattuali

E1	Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	22
E2	Soppressione di uno stato di fatto pericoloso	22
E3	Violazione degli obblighi contrattuali	22

F. Premio

F1	Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	23
F2	Basi per il calcolo dei premi	23
F3	Modifica dei premi e delle franchigie	23

G. Sinistri

G1	Obbligo di notifica	24
G2	Liquidazione dei sinistri, processo	24
G3	Cessione delle pretese	24
G4	Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	24
G5	Rivalsa	24

H. Diversi

H1	Fallimento dello stipulante	25
H2	Comunicazioni	25
H3	Protezione dei dati	25
H4	Foro e diritto applicabile	25

Informazioni per lo stipulante

<p>Introduzione</p>		<p>Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).</p>
<p>Informazioni per lo stipulante</p>	<p>Identità dell'assicuratore</p> <p>Diritti e obblighi delle parti</p> <p>Copertura assicurativa e ammontare del premio</p> <p>Diritto al rimborso del premio</p> <p>Obblighi dello stipulante</p> <p>Inizio della copertura assicurativa</p>	<p>L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p> <p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta.</p> <p>La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.</p> <p>Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto.</p> <p>Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione - il contratto si è estinto a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni. <p>La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto. - Accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare <ul style="list-style-type: none"> - agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc. - all'accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura relativa al danno senza l'accordo della Vaudoise.</p> <p>Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione della Vaudoise, nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopravvenienza del sinistro: l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise. <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p> <p>L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.</p>

Scioglimento del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell'anno di assicurazione. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro e non oltre il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi quattordici giorni dopo aver preso conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise
- se la Vaudoise modifica i premi; in questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informare ai sensi dell'art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione, ma al più tardi entro un anno dal giorno in cui ha avuto luogo la violazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell'anno di assicurazione; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza
- dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica di scioglimento allo stipulante
- a meno che non abbia rinunciato a esercitare tale diritto, la Vaudoise può recedere dal contratto nelle quattro settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà.

A. Copertura di base

<p>A1 Oggetto dell'assicurazione</p>	<p>Principio</p> <p>Estensione della copertura</p> <p>Fondi, edifici</p> <p>Pregiudizi all'ambiente</p> <p>Spese di prevenzione</p> <p>Rischi secondari</p> <p>Disposizioni contrattuali</p>	<p>L'assicurazione responsabilità civile d'impresa tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese legali avanzate da terzi. Salvo convenzioni contrarie, la copertura assicurativa comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rischio «installazioni», vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti - il rischio «esercizio», vale a dire i danni risultanti dall'attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell'impresa o su luoghi di lavoro all'esterno - il rischio «prodotti», vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato. <p>L'assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone) - danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose); il danneggiamento della funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell'oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale. <p>La morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute degli animali e la loro perdita sono assimilati ai danni materiali.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la responsabilità per i danni causati da fondi, edifici, locali e impianti (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all'impresa assicurata. <i>I fondi e gli edifici che hanno quale scopo l'investimento di capitali non sono considerati al servizio dell'impresa</i> 2. le pretese per lesioni corporali e per danni materiali come pure le spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all'ambiente, ai sensi dell'art. A6 CGA 3. le spese di prevenzione di danni, ai sensi dell'art. A3 CGA 4. la responsabilità in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a fiere o a esposizioni - installazioni come il ristorante per il personale - associazioni aziendali. <p>L'estensione della copertura è definita inoltre dalle presenti CGA, dalle condizioni complementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici.</p>
<p>A2 Persone assicurate</p>	<p>Principio</p> <p><i>Esclusioni</i></p>	<p>Nell'ambito dell'attività svolta per l'impresa assicurata, l'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone elencate qui di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lo stipulante <ul style="list-style-type: none"> se esso è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari in comune (p. es. una comunione ereditaria) o se ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell'assicurazione, hanno gli stessi diritti ed obblighi dello stipulante b) i rappresentanti dello stipulante, come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa c) i dipendenti e altri ausiliari dello stipulante. <p><i>Esclusioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gli imprenditori e i liberi professionisti ai quali ricorre lo stipulante, p. es. i subappaltatori ecc.</i> - <i>Le rivalse avanzate da terzi contro i dipendenti e altri ausiliari.</i>

	Proprietari di fondi	È altresì assicurata la responsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stipulante sia soltanto proprietario dell'edificio ma non del fondo (diritto di superficie).
A3 Spese di prevenzione di danni	Principio	Se, in relazione a un evento impreveduto, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende anche, in deroga all'art. A7, lett. k) e n) CGA o a un'altra disposizione che si applicherebbe in sostituzione, alle spese che incombono alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni), ma non in ragione delle misure prese dopo la scomparsa del pericolo, p. es. il richiamo, il ritiro o l'eliminazione di prodotti difettosi.
	Esclusioni	<p><i>Sono escluse dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - le misure di prevenzione di danni che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l'eliminazione dei difetti e dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati - le spese sopportate per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell'art. E2 CGA - le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio. <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all'ambiente, ai sensi dell'art. A6, lett. d) CGA.</p>
A4 Veicoli a motore	Principio	L'assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o risultante dall'utilizzo di veicoli a motore (p. es. carrello elevatore) non immatricolati, per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale o che beneficiano di un attestato assicurativo ai sensi degli artt. 32 e 33 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV), nell'ambito di corse effettuate conformemente alla legislazione in vigore.
	Somme assicurate	Le somme assicurate corrispondono agli importi d'assicurazione minimi fissati dalla Legge federale sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme assicurate superiori.
	Veicoli da lavoro a motore	Se le targhe dei veicoli da lavoro a motore sono state depositate, l'assicurazione copre la responsabilità civile risultante dall'utilizzo di tali veicoli fino alla rimessa in circolazione delle targhe, ma al massimo per una durata di sei mesi a datare dal deposito. Durante il deposito delle targhe, la copertura è limitata ai danni che sopravvengono su aree chiuse alla circolazione pubblica o nel perimetro dell'impresa non accessibile al pubblico.
A5 Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati	Principio	Somma assicurata L'assicurazione copre la responsabilità risultante dall'utilizzo di biciclette e ciclomotori nell'ambito degli spostamenti effettuati per conto dell'impresa assicurata, purché il danno non sia coperto, o non avesse dovuto esserlo, da un'assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge.
	Somma assicurata	La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma assicurata in virtù della quale è stato rilasciato il contrassegno o la targa di controllo (assicurazione complementare). Il limite di cui sopra non è applicabile qualora la circolazione di tali veicoli senza contrassegno o senza targa di controllo risulti conforme alla legislazione sulla circolazione stradale.
A6 Pregiudizi all'ambiente	Definizione	<p>a) Si considera pregiudizio all'ambiente una perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, quando a causa di questa perturbazione, possono risultare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell'uomo, per i beni materiali o per gli ecosistemi.</p> <p>È parimenti considerato un pregiudizio all'ambiente uno stato di fatto che il legislatore designa come «danno all'ambiente».</p>

<p>Condizioni di copertura</p>	<p>b) Le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all'ambiente sono assicurati solamente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, repentino, impreveduto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati, quali l'annuncio alle autorità competenti, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure preventive o di misure volte a limitare i danni.</p> <p><i>Non si accorda copertura alcuna:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - se le misure di cui sopra sono state adottate solo per far fronte a diversi eventi simili per quanto concerne gli effetti (p. es. infiltrazione per sgocciolamento e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero state necessarie per un evento unico di tale natura - per i danni all'ambiente in senso proprio - per le pretese relative a siti contaminati.
<p><i>Esclusioni</i></p>	<p>c) Sono escluse dall'assicurazione le pretese relative ai pregiudizi all'ambiente causati da impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili, purché lo stipulante sia proprietario di tali impianti o questi ultimi siano utilizzati da egli stesso o per suo mandato.</p> <p>Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all'impresa e destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti - alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo.
<p>Spese di prevenzione</p>	<p>d) Se, in relazione a un pregiudizio all'ambiente, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la Vaudoise si fa carico anche delle spese che incombono legalmente alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni).</p>
<p><i>Esclusioni</i></p>	<p><i>Non sono assicurate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - le misure preventive che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l'eliminazione dei difetti o dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati - le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori, non assicurati dal presente contratto - le spese di prevenzione di danni in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione con gli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser. <p>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni cagionate dall'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e 3B e risultanti dall'effetto dei raggi laser.</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di avviso di richiamo e di ritiro di cose, ai sensi dell'art. A7, lett. p) CGA - le spese per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell'art. E2 CGA - le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un mal funzionamento e delle cause del danno, nonché dallo scarico e dal riempimento d'impianti, recipienti e condutture, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento).
<p>Misure da adottare da parte delle persone assicurate</p>	<p>e) Le persone assicurate sono tenute a controllare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità - gli impianti utilizzati per le attività soprammenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità - le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento o a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.

A7 Restrizioni all'estensione della copertura

	<p>Sono escluse dall'assicurazione:</p>
<i>Danni propri</i>	<p>a) le pretese</p> <ul style="list-style-type: none">- dello stipulante- che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p. es. la perdita di sostegno)- delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile
<i>Personale a prestito</i>	<p>b) le pretese per le lesioni corporali che colpiscono una persona impiegata dallo stipulante in virtù del contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nel compimento della sua attività nell'ambito del contratto di lavoro o della sua attività professionale per l'impresa assicurata. L'esclusione è limitata alle rivalse esercitate da terzi</p>
<i>Crimine e delitto</i>	<p>c) la responsabilità dell'autore per i danni causati in caso di crimine o di delitto intenzionale</p>
<i>Responsabilità contrattuale, obbligo di assicurazione</i>	<p>d) le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pretese derivanti dall'inadempimento di obblighi assicurativi legali o contrattuali</p>
<i>Indennità a carattere punitivo</i>	<p>e) le pretese per indennità a carattere punitivo, in particolare in caso di danni punitivi ed esemplari («punitive and exemplary damages»)</p>
<i>Pregiudizi all'ambiente</i>	<p>f) la responsabilità per le pretese in relazione a pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui esse non rientrano nella copertura prevista ai sensi dell'art. A6 CGA</p>
<i>Committente</i>	<p>g) le pretese per il danneggiamento di fondi, edifici e altre opere causate da lavori di demolizione, di sterro o di costruzione</p>
<i>Amianto</i>	<p>h) le pretese in relazione all'amianto</p>
<i>Danni prevedibili</i>	<p>i) la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali</p>
<i>Oggetti affidati, affittati, in leasing o lavorati</i>	<p>k) le pretese per:</p> <ul style="list-style-type: none">- i danni a cose che una persona assicurata ha preso o ricevuto a scopo d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto, oppure per altre ragioni (p. es. in conto vendita o scopo espositivo) o che essa ha preso in affitto o in locazione- i danni a cose con o sulle quali la persona assicurata esercita o omette di esercitare un'attività (p. es. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Ai sensi della presente disposizione, si considera attività anche il fatto di allestire piani, dirigere lavori, impartire direttive o istruzioni, esercitare una sorveglianza o effettuare controlli, come pure altre attività simili
<i>Adempimento del contratto</i>	<p>l) le pretese</p> <ul style="list-style-type: none">- che mirano all'adempimento di contratti o, in sostituzione di queste, le pretese che mirano a prestazioni compensatrici a causa dell'inadempimento o dell'adempimento imperfetto, in particolare in caso di difetti o di danni a cose o a lavori che lo stipulante, o una persona da esso incaricata, ha fabbricato, consegnato e fornito, e se la causa di tali difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nell'esecuzione del lavoro- per le spese in relazione all'accertamento e all'eliminazione dei difetti e dei danni menzionati nel capoverso 1, come pure le pretese per perdite di utili e per pregiudizi economici consecutivi a tali difetti o danni

<p><i>Brevetti, licenze, piani e altro</i></p>	<p>– <i>extracontrattuali avanzate con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dall'assicurazione in virtù dei summenzionati capoversi 1 e 2</i></p> <p>m) <i>la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a imprese, non assicurate mediante il presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati informatici, piani e disegni di costruzione, di fabbricazione o di opere.</i></p> <p>Non è considerata una consegna di software, la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando per software</p>
<p><i>Danni economici</i></p>	<p>n) <i>le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa</i></p>
<p><i>Danni nucleari e raggi</i></p>	<p>o) <i>la responsabilità in caso di danni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare</i> – <i>in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.</i> <p>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni in relazione con l'uso di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e 3B e risultanti dall'effetto dei raggi laser</p>
<p><i>Spese di richiamo</i></p>	<p>p) <i>le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione ai provvedimenti di richiamo e di ritiro</i></p>
<p><i>Aeromobili e battelli</i></p>	<p>q) <i>la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall'uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all'estero</i></p>
<p><i>Impianti di trasporto</i></p>	<p>r) <i>la responsabilità derivante dalla presenza e/o dall'esercizio di raccordi ferroviari, d'impianti a teleferica di ogni tipo e d'impianti di risalita che servono al trasporto di persone (membri dell'impresa o terzi)</i></p>
<p><i>Personale fornito a prestito a terzi</i></p>	<p>s) <i>la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di questa terza persona</i></p>
<p><i>Residui e altri rifiuti</i></p>	<p>t) <i>la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione dei residui o di altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate.</i></p> <p>La presente disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo</p>
<p><i>Software</i></p>	<p>u) <i>le pretese per il danneggiamento (per es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati</i></p>
<p><i>Organismi geneticamente modificati</i></p>	<p>v) <i>la responsabilità per i danni dovuti all'impiego di</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico</i> – <i>organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene,</i> <p><i>a condizione che l'impresa assicurata soggiaccia all'obbligo di dichiarazione o autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d'impiego o che lo sarebbe se l'uso che ne ha fatto all'estero avvenisse in Svizzera.</i></p> <p><i>È altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla produzione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati</i></p>

	<i>Organizzatore o venditore di viaggi</i>	<p>w) <i>la responsabilità derivante dall'attività di organizzatore e/o di venditore di viaggi ai sensi della Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso» per i danni causati dal trasporto o dalle prestazioni turistiche (p. es. viaggi in torpedone, utilizzo di teleferiche o di impianti di risalita, gite guidate, escursioni in montagna e con gli sci, scuola di sci) che non sono prestazioni accessorie all'alloggio.</i></p> <p><i>La responsabilità che risulta dall'organizzazione, dalla preparazione e dalla realizzazione di attività legate a sport alla moda quali p. es.: bungee jumping (salto con l'elastico), river rafting (canoa sui fiumi), canyoning (torrentismo), snow rafting (discesa sulla neve a bordo di un gommone), fun yak (gommone sui fiumi), sky diving (paracadutismo sportivo) o flying fox (passaggio aereo con carrucola). L'elenco non è esaustivo.</i></p>
A8 Validità territoriale	Principio	L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.
	Spese	Ai sensi del precedente capoverso, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati.
A9 Validità temporale	Principio	1. L'assicurazione copre i danni che si verificano nel corso della durata del contratto e che sono annunciati alla Vaudoise entro al massimo 60 mesi dalla fine del contratto.
	Data del danno	<p>2. Per «data in cui il danno si verifica» s'intende il momento in cui si constata per la prima volta il danno. In caso di una lesione corporale, si considera, nel dubbio, che la stessa sia avvenuta nel momento in cui il danneggiato ha consultato per la prima volta un medico riguardo ai sintomi di un danno alla salute, anche se il nesso causale viene stabilito solo in seguito.</p> <p>Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si constata per la prima volta l'imminenza del danno.</p>
	Danni in serie	3. In caso di danni in serie, ai sensi del sottostante art. A10, cifra 3, cpv. 1 CGA, tutti i danni sono considerati avvenuti nel momento in cui si è manifestato il primo dei danni, secondo la cifra 2 qui sopra. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese legate a questa serie sono escluse dalla copertura assicurativa.
	Rischio precedente	<p>4. In caso di responsabilità per danni causati prima dell'inizio del contratto, la copertura è accordata se la persona assicurata prova che, in buona fede, al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di un atto o di un'omissione che avrebbe potuto implicare la sua responsabilità. Vale la stessa cosa per le pretese derivanti da un danno in serie, ai sensi del sottostante art. A10, cifra 3 cpv. 1 CGA, nel caso in cui un danno appartenente alla serie è stato cagionato prima dell'inizio del contratto.</p> <p>Se i danni ai sensi del capoverso soprastante sono coperti da un'assicurazione precedente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme di assicurazione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Predominano le prestazioni dell'assicurazione precedente che sono pertanto dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto.</p>
	Modifica della copertura	5. Se, nel corso della durata contrattuale, l'estensione della copertura (compresa la somma di assicurazione e/o la franchigia) viene modificata, si applica per analogia la cifra 4 cpv. 1 di cui sopra.
A10 Prestazioni della Vaudoise	Principio	1. Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p. es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma di assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.

	Somma d'assicurazione	2. La somma di assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno assicurativo, ossia essa viene versata al massimo una sola volta per l'insieme dei danni, le spese di prevenzione di danni come pure per le altre spese eventualmente assicurate che si verificano nel corso dello stesso anno di assicurazione.
	Danni in serie	3. L'insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p. es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero dei danneggiati, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante. In caso di danni dovuti a un danno in serie – di cui al precedente capoverso – che si verificano dopo la fine del contratto, la copertura è accordata durante un periodo massimo di 60 mesi a partire dalla fine del contratto, se il primo di questi danni si è verificato durante la validità contrattuale.
	Precisazione	4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma di assicurazione e la franchigia) che erano in vigore nel momento in cui si è verificato il danno ai sensi dell'art. A9, cifre 2 e 3 CGA.
A11 Franchigie	Principio	Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni sinistro e sono preliminarmente prese a carico dallo stipulante. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.

B. Copertura allargata

B1 Locali in affitto	Principio	In deroga parziale dell'art. A7, lett. k) CGA o di una regolamentazione sostitutiva, l'assicurazione comprende anche pretese per i danni: <ul style="list-style-type: none"> - a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all'impresa assicurata - a delle parti di edifici o di locali usati in comune con altri locatari, titolari di un contratto leasing o con il proprietario.
	Impianti	Sono coperti anche i danni: <ul style="list-style-type: none"> - a impianti di riscaldamento e d'alimentazione in acqua calda - a scale mobili, ascensori e montacarichi - a impianti di climatizzazione, d'aerazione ed impianti sanitari utilizzati in comune.
	Danni il cui autore è ignoto	Per i danni di cui non è possibile identificare l'autore, la copertura assicurativa, in deroga all'art. 7 lett. d) CGA, è limitata alla parte del danno di cui la persona assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto.
	Esclusioni	A complemento dell'art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per: <ul style="list-style-type: none"> - i danni a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro) - i danni dovuti all'azione progressiva dell'umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall'usura - le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.

B2 Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing	Principio	<p>In deroga parziale all'art. 7, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati alle seguenti attrezzature noleggiate o in leasing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche - telefax - videocitofoni, impianti per videoconferenze - centrale dell'edificio (impianti interni) <p>come pure ai cavi che servono direttamente agli impianti e agli apparecchi di cui sopra.</p>
	Esclusioni	<p><i>Sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese per danni cagionati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - a telefoni mobili, cercapersone, pager, segnalatori di chiamata (beeper), computer personali e relative periferiche, server, reti centrali, reti di cablaggio - da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, uragani (vento a più di 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane e scossoni di terreno - in seguito a furto - dalle acque fuoriuscite dalle condutture d'acqua che servono esclusivamente all'impresa assicurata, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita - dall'acqua piovana, dall'acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l'acqua è penetrata all'interno dell'edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure delle falde freatiche.
B3 Viaggi d'affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada	Principio	<p>In deroga parziale dell'art. A8 CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell'esecuzione dei suoi compiti (esclusi lavori di montaggio, manutenzione e riparazione) durante viaggi e soggiorni d'affari effettuati nell'interesse dell'impresa assicurata e la cui durata non supera i sessanta giorni.</p>
	Esclusioni	<p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, l'assicurazione non copre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni in relazione con pregiudizi all'ambiente - i danni cagionati da veicoli a motore, compresi quelli a noleggio.
B4 Responsabilità civile del committente	Principio	<p>In deroga parziale dell'art. A7, lett. g) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese avanzate contro lo stipulante in veste di committente per il danneggiamento di fondi, edifici oppure opere di terzi causato da lavori di demolizione, sterro o costruzione.</p>
	Esclusioni	<p><i>A complemento dell'art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in relazione a opere il cui costo totale per oggetto supera CHF 1000000.-; sono considerate come uno solo e unico oggetto le opere che comportano diverse parcelle o le opere con le stesse caratteristiche edificate nella stessa fase di costruzione - che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte - che concernono la realizzazione di opere contigue a opere di terzi - che concernono le opere ubicate su una pendenza di oltre il 25% o sulle rive di un lago - che concernono le opere per le quali sono stati effettuati lavori di trivellazione, battitura e vibratura per l'esecuzione di fondamenta su pali o della sbadacchiatura dello scavo - dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente - che concernono le opere per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica - che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione).
B5 Spese di richiamo	Principio	<p>L'assicurazione si estende altresì, in deroga parziale dell'art. A7 lett. p) CGA, ai costi relativi alle spese di avviso di richiamo di un prodotto fabbricato o consegnato dallo stipulante.</p>
	Condizioni	<p>L'estensione è valida solo per i prodotti che non sono più in mano allo stipulante e la cui proprietà è stata trasferita a un terzo, purché l'avviso sia destinato a evitare una lesione corporale o un danno materiale assicurato o sia richiesto dalle autorità.</p>

	<p>Spese assicurate</p> <p>Esclusioni</p> <p>Obblighi</p>	<p>Con spese assicurate si intendono le spese sostenute per la comunicazione di avvisi di richiamo, mediante gli organi di informazione o qualsiasi altro canale di comunicazione appropriato.</p> <p><i>Non sono assicurati:</i></p> <p>a) le spese di trasporto, di ricerca o di distruzione di un prodotto, quelle per la sua riparazione o per renderlo conforme, come pure il valore di un prodotto sostitutivo</p> <p>b) i danni economici (interruzione d'esercizio, penalità per ritardo, perdita nella cifra d'affari ecc.) conseguenti a un richiamo del prodotto.</p> <p>In caso di danni che possono provocare il richiamo di un prodotto, lo stipulante si impegna a informare immediatamente la Vaudoise. Tutte le misure prese dovranno essere approvate a priori dalla Compagnia, a meno che l'imminenza di un danno materiale o corporale non giustifichi un intervento immediato.</p>
<p>B6 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici</p>	<p>Principio</p> <p>Esclusioni</p>	<p>In deroga parziale dell'art. A7, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati</p> <p>a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli.</p> <p>Sono considerati colli, le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria), le palette (bancali) e i recipienti di ogni genere (casce, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.)</p> <p>b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi.</p> <p><i>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati</i></p> <p>a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie</p> <p>b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing</p> <p>c) a veicoli terrestri e nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett. b) al paragrafo «Principio»).</p> <p><i>Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo e residui</i></p> <p>d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo</p> <p>e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. a), al paragrafo «Principio» e le cisterne di cui alla lett. b) al paragrafo «Principio»), come pure alle merci manipolate, dal carico e dallo scarico di veicoli.</p>
<p>B7 Protezione giuridica penale</p>	<p>Principio</p> <p>Estensione della copertura</p>	<p>L'assicurazione si estende anche alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale.</p> <p>Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall'attività assicurata comporta una lesione corporale e ha come conseguenza l'apertura di una procedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nell'ambito della somma d'assicurazione massima indicata nella polizza, le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale (p. es. onorari d'avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, escluse le indennità versate per il risarcimento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale.</p> <p>Gli oneri di carattere penale (per es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata.</p>

Difesa della persona assicurata	La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura penale. La persona assicurata che si oppone alla scelta della Vaudoise deve proporre essa stessa tre avvocati e la Vaudoise ne sceglierà uno. Senza l'accordo preliminare della Vaudoise, la persona assicurata non è autorizzata a dare mandato a un avvocato.
Ricorso, appello	La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l'esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o all'appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell'incerto dell'inchiesta penale o di polizia, una tale procedura è ritenuta priva di possibilità di successo.
Indennità giudiziarie	Le indennità giudiziarie e altre indennità attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per servizi che essa stessa ha reso.
Obblighi della persona assicurata	La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare immediatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all'inchiesta o alla procedura penale.
Divergenza di opinioni	Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise, la persona assicurata intraprende delle iniziative qualsiasi, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l'accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti.

C. Estensioni di copertura

C1 Scelta individuale	Principio	Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurati uno o più rischi definiti negli artt. C2-C9:
C2 Perdita d'uso	Principio	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7, lett. l) cpv. 2 e art. A7, lett. n) CGA, la copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile legale per le perdite di reddito e per altri danni economici derivanti dall'impossibilità totale o parziale di utilizzare altre cose rimaste intatte (perdita d'uso), qualora le cose fabbricate, consegnate o lavorate da una persona assicurata oppure da un terzo da essa stessa incaricato siano state danneggiate o distrutte improvvisamente e in modo inatteso (p. es. in seguito a rottura, esplosione, incendio), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) né la persona assicurata, né un terzo da essa incaricato ha fabbricato o fornito le cose restate intatte o ha esercitato una qualsiasi attività su di esse b) la causa del danneggiamento o della distruzione risiede nella fabbricazione, fornitura, lavorazione di cose o nell'esecuzione di lavori da parte della persona assicurata o di un terzo da essa incaricato c) il danneggiamento o la distruzione si è verificato soltanto dopo l'esame, l'accettazione e la messa in servizio delle cose fabbricate, fornite o lavorate o dei lavori eseguiti da una persona assicurata o da un terzo da essa incaricato.
	Precisazioni	Le perdite di reddito e altri danni economici sono assimilati ai danni materiali.

	<i>Restrizioni</i>	<p><i>Non sono considerate perdita d'uso</i></p> <p><i>a) le spese per la rimozione, lo smontaggio o la messa a nudo di cose difettose o non rispondenti allo scopo di utilizzo (spese di smontaggio), come pure le spese per il susseguente montaggio, aggiustamento o posa di cose esenti da difetti o rispondenti allo scopo di utilizzo (spese di montaggio)</i></p> <p><i>b) le pretese per danni materiali in seguito all'accertamento o all'eliminazione di difetti o di danni a cose o a lavori che una persona assicurata o un terzo da essa incaricato ha fabbricato, fornito, lavorato o eseguito, e la cui causa risiede nella fabbricazione, fornitura, lavorazione o esecuzione del lavoro (spese d'accertamento e d'eliminazione).</i></p>
C3 Spese di smontaggio e di montaggio	Principio	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7, lett. k) e l), cpv. 2 CGA, la copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile legale in caso di costruzione, trasformazione, montaggio o riparazione di cose mobili e immobili per le quali sono state utilizzate cose fabbricate, lavorate o consegnate da una persona assicurata, per le spese pagate</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla rimozione, dallo smontaggio o dalla messa a nudo di cose difettose o non rispondenti allo scopo di utilizzo anche se ciò non provoca la distruzione o il danneggiamento o la perdita di altre cose (spese di smontaggio) - dal susseguente montaggio, dall'applicazione o dalla posa di cose esenti da difetti o rispondenti allo scopo di utilizzo (spese di montaggio). <p>Se i lavori di smontaggio o di montaggio vengono eseguiti dalla persona assicurata stessa, la copertura assicurativa comprende le spese al prezzo di costo.</p>
	Precisazione	Le spese di smontaggio e di montaggio vengono assimilate ai danni materiali.
	<i>Esclusioni</i>	<p><i>La copertura assicurativa non comprende</i></p> <p><i>a) le spese per smontare e rimontare le cose difettose o non rispondenti allo scopo di utilizzo che una persona assicurata o un terzo da essa incaricato ha lui stesso montato, applicato o posato</i></p> <p><i>b) le pretese per danni e difetti a cose che una persona assicurata o un terzo da essa incaricato ha fabbricato, lavorato, fornito, montato, applicato o posato</i></p> <p><i>c) le spese per la fornitura successiva di cose esenti da difetti come pure le spese di trasporto</i></p> <p><i>d) le perdite di utili e altri pregiudizi economici successivi alle attività menzionate al paragrafo «Principio»</i></p> <p><i>e) le pretese derivanti dallo smontaggio e dal montaggio di parti o accessori di veicoli terrestri, nautici o aeromobili.</i></p>
C4 Danni a cose lavorate o affidate	Principio	Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, la copertura assicurativa comprende anche i danni alle cose affidate, in affitto o in leasing o sulle quali la persona assicurata esercita un'attività diretta.
	<i>Esclusioni</i>	<p><i>Non sono assicurati i danni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro)</i> - <i>a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati a biciclette (esclusi i veicoli a esse equiparati)</i> - <i>a oggetti di valore, titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e a perle non incastonate</i> - <i>economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale.</i>
	Beni immobili	<p>In caso di lavori su beni immobili, le parti adiacenti che si trovano nella zona stessa di attività sono anch'esse considerate cose lavorate.</p> <p>In caso di lavori di sottostruttura, di sottomurazione o di interventi sugli elementi stabilizzanti o portanti, l'opera esistente è considerata quale oggetto dell'attività nel suo insieme.</p>

	<p>Somme assicurate</p> <p><i>Esclusioni</i></p>	<p>Sono determinanti i massimali assicurati minimi previsti dalla legislazione sulla circolazione stradale, a meno che tra le parti non siano state convenute garanzie superiori.</p> <p><i>L'art. A7 delle CGA è sostituito dalle seguenti disposizioni:</i></p> <p><i>a) le pretese dello stipulante che derivano dai danni materiali causati da persone di cui egli è responsabile in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale</i></p> <p><i>b) le pretese per danni materiali avanzate dal coniuge dello stipulante, dai suoi ascendenti e discendenti in linea diretta, come pure dalle sorelle e dai fratelli che vivono in comunione domestica con lui</i></p> <p><i>c) le pretese per danni materiali al veicolo utilizzato e ai suoi rimorchi, come pure le pretese per danni a cose trasportate da tali veicoli, tranne i bagagli che il danneggiato portava con sé</i></p> <p><i>d) le pretese per incidenti accaduti all'estero in occasione di gare di velocità, rally e altre competizioni simili, comprese le corse di allenamento e le corse su percorsi/circuiti automobilistici</i></p> <p><i>In occasione di manifestazioni di questo genere che hanno luogo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi sono escluse solo se è stata stipulata per queste manifestazioni l'assicurazione speciale prescritta dalla LCStr</i></p> <p><i>e) la responsabilità civile del conducente che non è in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge o del conducente che, essendo titolare soltanto della licenza per allievo conducente, non è accompagnato conformemente alle disposizioni legali; inoltre la responsabilità civile di persone che, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, conoscevano o avrebbero potuto conoscere tali fatti</i></p> <p><i>f) in occasione di corse effettuate con veicoli a motore utilizzati in modo illecito, la responsabilità civile delle persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per farne uso e la responsabilità civile del conducente che, dall'inizio della corsa, sapeva o poteva sapere, se avesse prestato tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che il veicolo era stato sottratto</i></p> <p><i>g) le corse non autorizzate ufficialmente, come pure la responsabilità civile delle persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per compiere corse che non erano autorizzate ad effettuare.</i></p> <p>Le restrizioni menzionate alle lett. e) e g) non possono essere opposte al danneggiato, se non quando lo permettono le disposizioni legali.</p>
<p>C9 Danni causati a veicoli custoditi o in lavorazione</p>	<p>Principio</p>	<p>Se la polizza contiene una disposizione in merito, l'assicurazione comprende anche, in deroga parziale dell'art. A7 lett. k) e l) CGA, la responsabilità in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di veicoli a motore (compresi i rimorchi) appartenenti a terzi e che sono stati dati in consegna all'impresa assicurata per essere custoditi, sottoposti a lavori o per altri scopi simili:</p> <p>a) durante la custodia dei veicoli, in occasione di manovre effettuate nel perimetro dell'impresa, nel corso dell'esecuzione di un lavoro con o sopra tali veicoli (p. es. montaggio, riparazione, manutenzione, controllo), come pure dopo la loro consegna al cliente, se detti veicoli subiscono un danno a causa di un lavoro eseguito male o non eseguito del tutto, come pure di materiali difettosi o inadatti.</p> <p>I danni ai veicoli consegnati allo stipulante per essere venduti o i danni ai veicoli venduti, ma di cui il compratore non ha ancora preso possesso, sono coperti soltanto se, già prima della sopravvenienza del sinistro, esisteva un ordine o un contratto di vendita scritto</p> <p>b) in occasione di corse di prova effettuate sui percorsi abituali, in relazione con lavori di riparazione o di manutenzione, o quando tali veicoli sono rimorchiati o trasferiti seguendo il tragitto diretto dal domicilio del cliente all'impresa assicurata e viceversa, oppure dall'impresa assicurata in un'altra officina o all'ufficio della circolazione e ritorno.</p>

Esclusioni

Parti del veicolo che formano un'unità

Tuttavia questa copertura viene accordata soltanto se:

- il veicolo è munito delle targhe di controllo del cliente, a meno che sia rimorchiato o trasportato per mezzo di un altro veicolo o se per il veicolo del cliente vi è una targa trasferibile valida
- il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta per la categoria di veicolo guidato
- il veicolo non viene consegnato allo stipulante a fini espositivi, dimostrativi o in conto vendita.

L'assicurazione comprende altresì, nei limiti delle lettere a) e b), la responsabilità in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di effetti appartenenti agli utenti del veicolo (esclusi denaro, titoli, oggetti di valore, documenti o campionari) fino a concorrenza di CHF 2000.-, se essi sono stati sottratti con la forza dal veicolo chiuso a chiave, o sono stati sottratti insieme al veicolo stesso, o se sono stati danneggiati o distrutti con esso. Si considerano sottrazioni: la rapina, il furto, il furto d'uso e l'appropriazione indebita commessa da terzi o dal personale dello stipulante.

Sono escluse dall'assicurazione:

a) le pretese in seguito al danneggiamento di parti del veicolo che sono o sono state oggetto di un'attività (p. es. montaggio, riparazione, manutenzione, controllo) o sulle quali avrebbe dovuto essere effettuata un'attività, che tuttavia si è omesso di effettuare, purché i danni risultino dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione di tale attività. È altresì considerata un'attività, ai sensi di queste condizioni, il lavaggio di veicoli a mezzo di impianti di lavaggio (compresi gli autolavaggi di libero servizio)

Sono tuttavia assicurate le pretese per i danni causati da un difetto dell'impianto o da un difetto del tunnel di lavaggio; le spazzole sporche o non adatte allo scopo non sono invece considerate come un difetto dell'opera ai sensi della presente disposizione.

b) le pretese derivanti da danni ai sistemi idraulici (lubrificazione del motore, sistema di raffreddamento, freni idraulici ecc.), come pure alle parti del veicolo che ne dipendono, se il danno risulta:

- da un mancato riempimento o da un riempimento difettoso del sistema mediante il fluido prescritto
- dal riempimento del sistema mediante un fluido o una miscela inappropriati o inadatti alle circostanze, come pure dall'omissione di svuotare il sistema contenente tale fluido o miscela
- dal mancato rimontaggio o da un rimontaggio inappropriato dei tappi di riempimento o di scarico, come pure del filtro dell'olio.

Le seguenti parti del veicolo formano un'unità, ai sensi della lett. a) alla voce «Esclusioni»:

1. Motore

- 1.1 Testa dei cilindri con valvole, comando valvole, albero a camme
- 1.2 Blocco motore con cilindri, camicie, albero a gomiti con volano e smorzatore di vibrazioni
- 1.3 Azionamento dell'albero a camme, ingranaggio di distribuzione e azionamento per aggregati accessori
- 1.4 Coppa dell'olio, pompa dell'olio e condutture dell'olio.

2. Sistema di alimentazione

- 2.1 Serbatoio di carburante, condutture, pompa di alimentazione, preriscaldamento di carburante e filtro
- 2.2 Sistema d'iniezione e carburatore senza comando elettrico.

3. Sistema di aspirazione e di scarico

- 3.1 Sistema di aspirazione con filtro d'aria
- 3.2 Sistema di scarico, catalizzatore compreso
- 3.3 Sistema di sovralimentazione per motori a combustione, compresi radiatore d'aria, valvole regolatrici di pressione, relative condutture per l'immissione dell'olio.

4. Sistema di raffreddamento e riscaldamento

- 4.1 Ventilatore, viscofrizione, pompa ad acqua
- 4.2 Elemento di raffreddamento, elemento di riscaldamento, condutture di raffreddamento e vaso di espansione, termostato
- 4.3 Climatizzazione
- 4.4 Riscaldamento complementare.

5. Apparecchiatura elettrica/elettronica

- 5.1 Batteria
- 5.2 Generatore, sistema regolatore compreso
- 5.3 Motorino d'avviamento con comando
- 5.4 Gestione del motore, scatola di comando (servo), bobine d'accensione, candele d'accensione, distributore d'accensione, sensori ed elemento finale di controllo
- 5.5 Sistema di illuminazione, torce elettriche, scatola dei fusibili, relè e contattore
- 5.6 Sistemi elettronici di sicurezza quali ABS, ASB, ASR, airbag
- 5.7 Apparecchi fissi quali gli impianti audio e video, sistema di navigazione, telefono e impianto radio ricetrasmittente compresi gli impianti «mani libere»
- 5.8 Comando elettronico per scatole di cambi di velocità e aggregati accessori, altro equipaggiamento elettrico/elettronico.

6. Frizione e suo comando

7. Scatole del cambio di velocità

- 7.1 Scatole principali del cambio di velocità (meccanico o automatico)
- 7.2 Gruppo ripartitore (mezza marcia)
- 7.3 Gruppo di selezione posteriore
- 7.4 Scatole del cambio di velocità intermedie
- 7.5 Prese di forza
- 7.6 Differenziali.

8. Albero di trasmissione con cuscinetti

9. Assi

- 9.1 Asse anteriore compresi cuscinetti a rotolamento e scatole planetarie
- 9.2 Asse posteriore compresi cuscinetti a rotolamento e scatole planetarie
- 9.3 Differenziale e bloccaggio del differenziale
- 9.4 Asse complementare compresi cuscinetti a rotolamento.

10. Sistema di frenaggio

- 10.1 Freni di servizio comprese le parti meccaniche e mobili di ogni ruota
- 10.2 Freni di stazionamento
- 10.3 Freni continui come freni a pressione dinamica, freno di rallentamento
- 10.4 Compressore, condutture e serbatoio del sistema ad aria compressa
- 10.5 Scatole di comando, regolatore e valvole del sistema ad aria compressa
- 10.6 Sistema idraulico, cilindro principale e cilindro dei freni, amplificatore di potenza dei freni e regolatore di pressione/potenza dei freni, condutture e raccordi.

11. Ruote, vale a dire: cerchioni, mozzi, pneumatici

12. Sterzo

- 12.1 Volante, albero dello sterzo, scatola sterzo
- 12.2 Sterzo idraulico assistito
- 12.3 Parti dello sterzo, tra cui barra d'accoppiamento, leva a braccio.

13. Sospensione

- 13.1 Molle, stabilizzatori
- 13.2 Ammortizzatori
- 13.3 Sistema di regolazione e di comando.

14. Carrozzeria e abitacolo

- 14.1 Carrozzeria, cabina
- 14.2 Vetri
- 14.3 Tetto apribile, capote, tetto rigido smontabile (hardtop)

	<p>14.4 Guarnitura interna, cruscotto, vani o mensole portaoggetti</p> <p>14.5 Sedili e cuccette</p> <p>14.6 Supporti e meccanismi di ribaltamento della cabina</p> <p>14.7 Elementi accessori quali retrovisori esterni, spoiler, frangivento.</p> <p>15. Il telaio compresi tutti i pezzi ad esso fissati, saldati o avvitati, p. es: supporti per sospensioni, supporti di fissaggio della cabina, elementi di fissaggio per sovrastrutture e paraurti</p> <p>16. Accoppiamenti per rimorchi e semirimorchi (gancio di traino, ralla ecc.)</p> <p>17. Strutture e sovrastrutture</p> <p>17.1 Telai ausiliari posati separatamente, confezionati in modo unitario</p> <p>17.2 Ponte di carico, ponte intercambiabile, ponte ribaltabile</p> <p>17.3 Telone e relativa centinatura</p> <p>17.4 Strutture di trasporto e sovrastrutture speciali</p> <p>17.5 Dispositivi di sostegno</p> <p>17.6 Sistema idraulico compresi pompa, valvole e cilindri</p> <p>17.7 Sistema di carico e scarico</p> <p>17.8 Gru incorporata o smontabile</p> <p>17.9 Sponde elevatrici idrauliche</p> <p>17.10 Gruppo motore del sistema frigorifero</p> <p>17.11 Unità di raffreddamento del sistema frigorifero.</p> <p>18. Gli aggregati di lavoro montati appositamente, in particolare spazzaneve, turbina spazzaneve, macchina per pulizie.</p> <p>Le esclusioni di cui alle summenzionate lett. a) e b) non sono applicabili se il veicolo, in seguito a lavori non eseguiti o eseguiti in modo imperfetto, o a causa della fornitura di pezzi di ricambio difettosi, subisce un danno cagionato da urto, collisione, capovolgimento, caduta, incendio, esplosione o corto circuito, e se la parte del veicolo sul quale un'attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, viene anch'essa danneggiata.</p>
Calcolo del danno	Per il calcolo del danno, la Vaudoise considera il 90% dei prezzi lordi normalmente fatturati a terzi per i salari, i pezzi di ricambio, altri materiali e veicoli di sostituzione.
Obblighi dello stipulante	<p>Lo stipulante è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad avvertire immediatamente la polizia in caso di sottrazioni e, in caso di delitto contro il quale si procede a querela di parte, a sporgere denuncia contro l'autore se la Vaudoise lo richiede - a togliere la chiave di accensione dai veicoli parcheggiati in area pubblica durante l'orario di lavoro - a togliere la chiave d'accensione e chiudere a chiave le porte dei veicoli che, durante le pause di lavoro o dopo la fine del lavoro (durante la pausa di mezzogiorno, la notte, la domenica, i giorni festivi ecc.), stazionano, non sorvegliati, in luoghi non chiusi a chiave o all'aperto entro o fuori il recinto aperto dell'impresa.
Sanzione	In caso di inosservanza colposa di questi obblighi, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo di prestazione.

D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

D1 Entrata in vigore del contratto	Principio	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
D2 Durata del contratto	Rinnovo tacito	Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo tre mesi prima di ogni scadenza.
D3 Disdetta in caso di sinistro	Principio	Dopo ogni sinistro per il quale deve pagare un'indennità, la Vaudoise può rescindere il contratto al più tardi entro il pagamento dell'indennità e lo stipulante al più tardi quattordici giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento.
	Scadenza del contratto	In caso di rescissione del contratto, la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.

E. Obblighi contrattuali

E1 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	Principio	Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e di cui le parti hanno determinato la portata al momento della stipulazione del contratto, dev'essere immediatamente notificata per iscritto alla Vaudoise.
	Aggravamento	Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Vaudoise. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in avvenire non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante adempie tale obbligo di notifica, l'assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di due settimane ed entro quattordici giorni dalla ricezione dell'avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell'aggravamento del rischio.
	Diminuzione	In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrispondente, dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dallo stipulante.
E2 Soppressione di uno stato di fatto pericoloso	Obbligo delle persone assicurate	Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine opportuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise.
E3 Violazione degli obblighi contrattuali	Conseguenze	La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate comporta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni. Ciò nella misura in cui la violazione influenza la causa del sinistro o l'importanza del danno.

F. Premio

F1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
	Rimborso	Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto fino al momento dello scioglimento del contratto.
	Eccezione	Il premio è tuttavia dovuto integralmente se: <ul style="list-style-type: none"> - lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale - il contratto si estingue ed è dichiarato nullo a seguito della scomparsa del rischio, nel caso in cui la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.
	Diffida	Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è messo in mora per iscritto e a sue spese ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. La messa in mora ricorda le conseguenze di un ritardo nel pagamento del premio.
	Sospensione della copertura	Se la messa in mora rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
Spese	Le spese di diffida o le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 30.-, rispettivamente CHF 50.- al massimo.	
F2 Basi per il calcolo dei premi	Principio	I premi vengono calcolati in base al metodo indicato nella proposta o nella polizza.
F3 Modifica dei premi e delle franchigie	Principio	La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per il successivo anno di assicurazione. A tal fine, la Compagnia deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali, al più tardi venticinque giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
	Diritto di disdetta	Lo stipulante dispone, in tale circostanza, del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.
	Accettazione tacita	L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.

G. Sinistri

G1 Obbligo di notifica	Modalità	Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito.
	In caso di procedura penale	La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.
G2 Liquidazione dei sinistri, processo	Principio	La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassano la franchigia convenuta.
	Rappresentanza	La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola le persone assicurate.
	Versamento	La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennità direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia, rinunciando a qualsiasi opposizione.
	Obblighi	La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste del danneggiato. In particolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato.
	Processo	Quando viene intrapreso un processo, la persona assicurata deve affidare la gestione del processo civile alla Vaudoise. Quest'ultima ne sopporta le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alla persona assicurata, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali della persona assicurata.
G3 Cessione delle pretese	Principio	Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.
G4 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	Obbligo di notifica	Le persone assicurate si assumono esse stesse tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.
	Obblighi contrattuali	Se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti.
G5 Rivalsa	Principio	Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata autorizzata a diminuire o a rifiutare le sue prestazioni.

H. Diversi

H1 Fallimento dello stipulante	Principio	In caso di fallimento dello stipulante il contratto si estingue alla data in cui viene dichiarato il fallimento.
H2 Comunicazioni	Principio	Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto o alla sede della Vaudoise o all'agenzia designata nella polizza.
H3 Protezione dei dati	Principio Informazioni Lotta agli abusi	<p>La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche come pure a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.</p> <p>La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione ritenuta utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.</p> <p>Le compagnie di assicurazione sono dotate di un sistema centrale di informazione (ZIS) per lottare contro le frodi in materia assicurativa. La banca dati è registrata presso l'incaricato federale alla protezione dei dati e le iscrizioni si effettuano ai sensi del regolamento ZIS.</p>
H4 Foro e diritto applicabile	Foro Diritto applicabile	<p>La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario, quello del suo domicilio o della sua sede svizzera.</p> <p>Il contratto di assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della LCA.</p>

